

SENATO DELLA REPUBBLICA

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2016

368^a Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** comunica che il senatore Pepe ha aggiunto la firma a tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Vacciano, mentre il senatore Scilipoti Isgrò ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.23, 2.26, 2.39, 2.43, 2.59, 2.64, 2.73, 2.95, 2.96, 2.106, 2.110, 2.128, 2.131, 2.137, 4.3, 4.6, 4.11, 4.14, 4.19, 4.20, 4.22, 4.26, 4.27, 4.28, 4.32, 4.39, 4.42, 4.53, 4.57, 4.69, 4.72, 4.75, 4.78, 4.82, 7.5, 8.12, 8.17, 8.21, 9.3, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.64, 9.86, 9.124, 9.131, 9.155, 9.0.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3 e 12.0.4.

I senatori **TOSATO** (LN-Aut) e **CARRARO** (FI-PdL XVII) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti riferiti all'articolo 1 presentati dalla senatrice Bonfrisco. Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) sottoscrive altresì gli emendamenti 2.39, 2.64, 2.73, 2.95, 2.106, 2.110 e 2.136.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà conto del contenuto degli emendamenti riformulati dai relatori che affrontano alcune questioni, proposte anche dall'opposizione, emerse nel corso del dibattito. Si tratta degli emendamenti 1.8 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.27 (testo 2) e 1.51 (testo 2). In relazione agli articoli da 2 a 5 fa presente che i Relatori hanno predisposto la riformulazione (in un testo 2) degli emendamenti 2.6, 2.100, 2.107, 2.0.5, 3.4, 4.24, 4.89, 4.94, 4.95 e 5.3.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) chiede al Presidente di fissare un termine per subemendare le proposte testé presentate.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur rimettendosi alla valutazione del Presidente, ricorda come le proposte emendative (che formalmente risultano con la stessa numerazione) non hanno un carattere innovativo rispetto agli emendamenti già presentati ma solo riepilogativo e che quindi la ulteriore modificabilità degli stessi è attenuata.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** ritiene opportuno rinviare la decisione in merito alla richiesta del senatore Tosato ad una successiva valutazione.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita quindi i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 (diversamente il parere è contrario), ad eccezione degli

emendamenti 1.24, 1.28, 1.29, 1.38, 1.53, 1.54, 1.57 e 1.67 che potrebbero essere accantonati, anche in relazione all'esame degli emendamenti riformulati dai relatori.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere favorevole sugli emendamenti riformulati dai relatori e conforme a quello del relatore Zeller sugli altri riferiti all'articolo 1.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo se tra i beni mobili oggetti di pegno possono essere ricompresi anche i brevetti.

Il sottosegretario BARETTA ritiene plausibile tale specificazione.

Il relatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo riformula l'emendamento 1.8 in un testo 3.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) preannuncia che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Dopo che la senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ha ritirato l'emendamento 1.1, il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sugli emendamenti in relazione ai quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti da 1.2 a 1.7.

Posto ai voti, viene accolto quindi l'emendamento 1.8 (testo 3).

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.9 la senatrice [GUERRA](#) (PD) ritira gli emendamenti 1.10, 1.13, 1.18, 1.32 e 1.42.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19.

Sull'emendamento 1.21 (testo 2) interviene per dichiarazione di voto la senatrice [BOTTICI](#) (M5S), a giudizio della quale l'emendamento non chiarisce fino in fondo i dubbi ingenerati dalla possibile trasformazione del bene oggetto di pegno.

Il relatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) motiva le ragioni della riformulazione.

Dopo un'ulteriore interlocuzione della senatrice [BOTTICI](#) (M5S), il sottosegretario BARETTA fa presente che il criterio di proporzionalità, pur teoricamente discutibile, costituisce la risposta che il Governo e la maggioranza hanno inteso fornire alle obiezioni avanzate da più parti circa la mancata previsione nel decreto-legge della trasformazione del bene.

Posto quindi ai voti l'emendamento 1.21 (testo 2) viene approvato, risultando assorbito l'emendamento 1.22.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.24.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.16, 1.20, 1.23 e 1.25.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.26, la senatrice [BOTTICI](#) (M5S) chiede delucidazioni in merito alla portata della riformulazione dell'emendamento 1.27 (testo 2) e degli effetti di una sua eventuale approvazione.

Il relatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fornisce spiegazioni circa la differenza tra l'originario emendamento e quello proposto dai relatori, dopo di che il PRESIDENTE fa presente che gli emendamenti 1.28 e 1.29 nonché l'emendamento 1.38 sono connessi alla riformulazione.

Dopo un ulteriore intervento della senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.27 (testo 2) e degli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.38.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.30, vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.31, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.36.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.37 (testo 2) in relazione al quale GOVERNO e RELATORE ribadiscono il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.37 (testo 2), sottoscritto anche dal senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) è respinto.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.39 e 1.40, sottoscritto dal senatore [VACCIANO](#) (*Misto*). Sono successivamente ritirati gli emendamenti 1.41, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.47.

Con separate votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.48, 1.49 e 1.50.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.51 (testo 2) e degli emendamenti 1.53 e 1.54.

Vengono respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.52, 1.55 e 1.59.

Vengono invece ritirati gli emendamenti 1.56 (fatto proprio dal senatore Carraro) e 1.58.

Sull'emendamento 1.57 interviene la senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), raccomandandone l'approvazione, ritenendo che il pegno non possessorio debba necessariamente essere attenuato a favore di un debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica.

Il sottosegretario BARETTA ribadisce il parere contrario, rimarcando come la individuazione delle condizioni che consentirebbero un'attenuazione delle procedure di escussione del debito appaiono troppo generiche e foriere di contenzioso.

Il relatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) nel ribadire il parere già espresso, non ritiene opportuno ampliare i termini entro i quali applicare le disposizioni di cui al comma 7.

Interviene quindi il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*), a giudizio del quale l'orientamento della maggioranza e del Governo non sembrano tener conto della reale portata del nuovo istituto, che rischia di penalizzare le imprese in momentanea condizione di difficoltà.

Dopo un'ulteriore precisazione del sottosegretario BARETTA, il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-PdL XVII*) fa presente che le condizioni di difficoltà economica sono entrate a far parte stabilmente dei requisiti che i contribuenti possono invocare in materia tributaria.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.57.

Dopo il ritiro dell'emendamento 1.60, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.61, 1.62, 1.63 e 1.64.

Il senatore **MOLINARI** (*Misto*) ritira quindi gli emendamenti 1.65 e 1.66.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 1.67, ritenendo ragionevole garantire al debitore un tempo più ampio per agire in giudizio per il risarcimento del danno per violazione dei criteri di vendita ovvero allorquando il prezzo non corrisponda ai valori di mercato.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ribadisce il parere contrario, ritenendo sufficienti gli strumenti concessi al debitore, sia dal comma 9 che in termini generali per la tutela rispetto ad una vendita in danno.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) ribadisce le ragioni dell'emendamento, rimarcando in particolare come la proposta non muti la facoltà concessa al debitore, ma ne ampli esclusivamente i termini temporali per attivare la tutela, tenendo anche conto della novità dell'istituto introdotto dall'articolo 1.

Il sottosegretario **BARETTA** dichiara la disponibilità ad approfondire le ragioni dell'emendamento e propone l'accantonamento dello stesso.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.67.

La senatrice **BOTTICI** (*M5S*) ritira l'emendamento 1.68.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.69.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.130, 2.131, 2.132 e 2.141. Osserva che l'emendamento 2.7 può risultare assorbito dall'emendamento 2.6 (testo 2), mentre gli emendamenti 2.98, 2.108 e 2.124 risulterebbero assorbiti in conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento 2.100 (testo 2). Chiede l'accantonamento delle proposte emendative 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.62, 2.101 e 2.65. Propone la trasformazione in ordini del giorno degli emendamenti 2.137, 2.138 e 2.139. Invita inoltre al ritiro di tutte le rimanenti proposte emendative, intendendosi altrimenti il parere contrario.

Il sottosegretario **BARETTA** si esprime conformemente. Il suo parere è inoltre favorevole sulle nuove formulazioni presentate dai relatori.

Il senatore **VACCIANO** (*Misto*) ritira l'emendamento 2.2.

Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.1 e 2.3, che risultano respinti.

Il senatore **VACCIANO** (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.4, che posto in votazione, è respinto.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 2.114 e 2.5.

Sull'emendamento 2.6 (testo 2) interviene il senatore **BUCCARELLA** (*M5S*), il quale, in riferimento al comma 13-ter recato dalla proposta emendativa rileva una carenza in relazione alla pubblicità relativa al verificarsi della condizione sospensiva prevista dal patto marciano.

Il relatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva che la disciplina proposta è analoga a quella riguardante l'ipoteca.

L'emendamento 2.6 (testo 2) è quindi messo in votazione, risultando accolto. Risulta quindi assorbito l'emendamento 2.7.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.8, rilevando l'eccessivo favore per le società immobiliari collegate alle banche derivante dal testo del provvedimento in esame.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che la questione sollevata potrà essere più opportunamente oggetto del prossimo disegno di legge in materia di concorrenza.

La Commissione respinge l'emendamento 2.8, così come, in esito a successive votazioni, gli emendamenti 2.9 e 2.10.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.11, di cui mette in evidenza le finalità.

L'emendamento 2.11, messo ai voti, è respinto.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.12, rilevando che la sottoscrizione del patto marciano non può essere condizione della concessione di finanziamenti.

Il senatore **VACCIANO** (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.12 e mette in evidenza l'importanza della finalità di tale proposta e delle altre di analogo tenore.

Il sottosegretario **BARETTA** si dichiara disponibile a un approfondimento sulla questione posta dall'emendamento 2.12, di cui propone l'accantonamento.

L'emendamento 2.12 viene quindi accantonato.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.13 e 2.15.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.16, rilevando l'opportunità di una soluzione condivisa circa la definizione dell'ammontare del debito inadempito, nello spirito di tutela nei confronti del debitore alla base della proposta emendativa.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) propone la presentazione di un ordine del giorno che contempli le diverse questioni rilevate dalla Commissione in ordine alla disciplina del patto marciano.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** ritiene preferibile verificare la disponibilità del Governo nei confronti delle proposte dei commissari in relazione ai singoli emendamenti.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) e il senatore **BUCCARELLA** (M5S) esprimono condivisione rispetto alle finalità dell'emendamento 2.16.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) richiama la disciplina relativa al mancato pagamento di rate nel caso dei contratti di mutuo.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) rileva il più basso livello di protezione per il debitore nel caso del mutuo previsto dall'ordinamento italiano in rapporto ad altri ordinamenti.

La senatrice **MUSSINI** (Misto) auspica che venga tenuto conto della condizione contemplata nel parere della Commissione giustizia sull'aspetto in questione.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) sottolinea l'esigenza di prevedere un'opportuna tutela per il debitore che ha già provveduto ad adempiere a una quota rilevante della propria obbligazione, tenendo conto del carattere particolarmente stringente nei confronti del debitore caratterizzante le disposizioni in esame.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) rileva la necessità di un trattamento favorevole per le imprese che dimostrano il proprio impegno nei confronti dell'obbligazione assunta.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) propone l'accantonamento della proposta 2.16 o di altra avente analoga finalità.

Il relatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva che i relatori hanno inteso recepire le indicazioni contenute nel parere della Commissione giustizia. Fa presente come il debitore disponga di tempi sufficientemente ampi per il pagamento del debito ai sensi della disciplina in esame e rileva l'opportunità di approntare un sistema normativo il più possibile lineare.

Il sottosegretario BARETTA ritiene che l'inserimento nel testo normativo della previsione di cui all'emendamento 2.16 vanificherebbe l'effetto del complesso delle disposizioni in esame, traducendosi in concreto in uno sconto generalizzato a favore dei debitori.

L'emendamento 2.16 viene quindi posto in votazione, risultando respinto. La Commissione respinge altresì con distinte votazioni gli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.14.

La senatrice **GUERRA** (PD) propone di valutare la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.12, precedentemente accantonato. Rileva inoltre come un meccanismo di garanzia nei confronti del debitore sia previsto nel recente decreto legislativo n. 72 del 2016, recante recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di credito al consumo.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.19.

Il sottosegretario BARETTA osserva che le spese e gli oneri di trasferimento sono posti a carico del debitore dal decreto-legge n. 59 in quanto conseguenti all'inadempimento di tale soggetto.

Posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 e 2.25.

Il senatore **CARRARO** (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 2.26.

L'emendamento 2.27 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.28 e lo ritira.

L'emendamento 2.29 viene posto in votazione, risultando respinto.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (PD) ritira l'emendamento 2.30.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.31, 2.32 e 2.33.

L'opportunità di non consentire il ricorso al patto marciano in relazione ai contratti di finanziamento già in essere è sottolineata dalla senatrice **BOTTICI** (M5S), la quale preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.34.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto*) menziona le perplessità sollevate nel corso dell'esame in sede consultiva nella Commissione giustizia, specie in ragione della maggiore debolezza contrattuale del debitore rispetto alla banca.

L'emendamento 2.34, posto in votazione, risulta respinto.

Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 2.35, 2.36 e 2.37, nonché gli identici 2.38, 2.39, 2.40 e 2.41.

Sugli emendamenti 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45 interviene il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*), il quale rileva la necessità di consentire al debitore di godere di condizioni a proprio vantaggio nel caso della rinegoziazione del contratto di finanziamento.

Il senatore **TOSATO** (*LN-Aut*) si associa e sottoscrive l'emendamento 2.43.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.42.

La senatrice **BONFRISCO** (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.43.

Il sottosegretario **BARETTA** rileva che gli emendamenti richiamati contraddicono il principio della libertà negoziale e di fatto possono costituire un ostacolo per le imprese che possono trarre vantaggio dal ricorso al patto marciano.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.42, 2.43, 2.44 e 2.45.

La Commissione respinge, con successive votazioni, gli emendamenti 2.46, 2.47, 2.48 e 2.49.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) fa proprio l'emendamento 2.51 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento 2.52.

Il senatore **MOSCARDELLI** (*PD*) ritira l'emendamento 2.53.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.54 ha la parola la senatrice **BOTTICI** (*M5S*), la quale rileva l'opportunità di un trattamento analogo per i casi di mancato pagamento di rate delle imprese rispetto a quanto già previsto per le famiglie.

Posto in votazione, l'emendamento 2.54 è respinto.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.55, 2.56 e 2.57.

L'emendamento 2.58 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore **CARRARO** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.59.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.60 e lo ritira.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.61.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.62 e 2.101 risultano accolti.

Il senatore **Gianluca ROSSI** (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.63, che ritira. Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.64, che la Commissione respinge.

L'emendamento 2.65, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posto ai voti, risulta accolto.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) fa propri gli emendamenti 2.66 e 2.67 e li ritira.

In esito a successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72 e 2.73.

L'emendamento 2.74, in assenza dei firmatari, decade.

In esito a successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88 e 2.89.

Dopo che gli emendamenti 2.90 e 2.94 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 2.92.

Sono quindi posti in votazione gli emendamenti 2.91 e 2.93, che risultano respinti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.95.

Il senatore [SCIASCIA](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 2.96.

L'emendamento 2.97 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

L'emendamento 2.99, posto in votazione, risulta respinto.

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 2.100 (testo 2), 2.98 e 2.108.

La senatrice [BONFRISCO](#) (CoR) ritira l'emendamento 2.98.

Per assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 2.102.

La Commissione respinge quindi con successive votazioni gli emendamenti 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.107 (testo 2), mentre con successive votazioni respinge le proposte emendative 2.109, 2.110, 2.111, 2.112 e 2.113.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ritira l'emendamento 2.114.

La senatrice [MUSSINI](#) (Misto) interviene raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.115.

Il sottosegretario BARETTA ribadisce che le spese e i costi di trasferimento devono ragionevolmente essere a carico del soggetto inadempiente.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.115, così come l'emendamento 2.116.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) interviene sull'emendamento 2.117, richiamando l'attenzione sulla questione dei costi di apertura di un conto bancario che appesantirebbero gli oneri a carico dell'editore.

Il sottosegretario BARETTA rimarca l'importanza della libertà negoziale ai fini del ricorso al patto marciano, pur dichiarando la disponibilità a valutare la questione.

L'emendamento 2.117 viene quindi accantonato.

Sono successivamente respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123 e 2.125.

Dopo che l'emendamento 2.126 è stato dichiarato decaduto per assenza del firmatario il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) ritira l'emendamento 2.124, sottoscrive l'emendamento 2.127 e lo ritira.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 2.128.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.129, finalizzato a evitare effetti sfavorevole sulle finanza pubblica.

Messo in votazione, l'emendamento 2.129 risulta respinto.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.130, 2.131, 2.132 e 2.133.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 2.134.

L'emendamento 2.135 è dichiarato decaduto per assenza del firmatario.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 2.136.

I senatori [Gianluca ROSSI](#) (PD) e [BONAIUTI](#) (AP (NCD-UDC)) fanno propri rispettivamente gli emendamenti 2.138 e 2.139.

Gli emendamenti 2.137, 2.138 e 2.139 sono quindi ritirati per essere trasformati nell'ordine del giorno n. G/2362/23/6^a (pubblicato in allegato).

La Commissione respinge con successiva votazione l'emendamenti 2.140.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) propone le ore 12 del 31 maggio quale termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.51 (testo 2), 2.100 (testo 2), 2.0.5 (testo 2), 3.4 (testo 2), 4.24 (testo 2), 4.89 (testo 2), 4.94 (testo 2), 4.95 (testo 2) e 5.3 (testo 2).

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che la seduta già prevista alle ore 16,30 di oggi è sconvocata.

La seduta termina alle ore 17,30.

Carraro

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione

impegna il Governo

Al fine di massimizzare il valore delle garanzie immobiliari nell'ambito dei contratti di finanziamento di cui all'articolo 48-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a promuovere la stipula di accordi tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese per l'adozione di linee guida che individuino i criteri per la definizione delle clausole dei contratti di finanziamento garantiti ai sensi del presente articolo compresi i termini per il versamento dell'eccedenza di cui al comma 2.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2362](#)

Art. 1

1.8 (testo 3)

I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sostituire le parole «loro concessi» con le seguenti: «concessi a loro o a terzi».*
- b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio».*
- c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

1.8 (testo 2)

[TURANO](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1 sostituire le parole «loro concessi» con le seguenti: «concessi a loro o a terzi».*
- b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa» sono aggiunte le seguenti: «e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio».*
- c) *al comma 7 lettera b) dopo le parole: «alla escussione» sono aggiunte le seguenti: «o cessione».*

1.21 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se il prodotto risultante dalla trasformazione ingloba, anche per unione o commistione, più beni appartenenti a diverse categorie merceologiche e oggetto di diversi pegni non possessori, le facoltà previste dal comma 7 spettano a ciascun creditore pignoratizio con obbligo da parte sua di restituire al datore della garanzia, secondo criteri di proporzionalità, sulla base delle stime effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, lettera a), il valore del bene riferibile alle altre categorie merceologiche che si sono unite o mescolate. È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso nell'utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo costituente il pegno.».

1.27 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *al comma 4:*
 - 1) *al primo periodo le parole: «si costituisce» sono sostituite con le seguenti: «ha effetto verso i terzi»;*
 - 2) *al secondo periodo le parole: «dalla data» sono sostituite con le seguenti: «dal momento della»;*
 - 3) *al secondo periodo dopo le parole: «è opponibile ai terzi e nelle procedure» sono aggiunte le seguenti: «esecutive e»;*
- b) *al comma 5 dopo le parole: «sia garantito da riserva della proprietà sul bene medesimo o da un pegno anche non possessorio» aggiungere la seguente: «successivo»;*

c) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al libro sesto, titolo III, capo III del codice civile.».

1.51 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, primo periodo sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «il creditore» sono aggiunte le seguenti: «previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e»;

2) sono soppresse le parole: «al datore della garanzia e»;

3) le parole: «trascritto successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno»

4) alla lettera c) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4» e la parola: «valutazione» è sostituita con la seguente: «determinazione» e le parole: «il creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa» sono sostituite con le seguenti: «creditore pignoratizio comunica immediatamente per iscritto al datore della garanzia stessa il corrispettivo e le altre condizioni della locazione pattuite con il relativo conduttore»;

5) alla lettera d) le parole: «delle imprese» sono sostituite con le seguenti: «di cui al precedente comma 4».

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il debitore e l'eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall'intimazione di cui al comma 7. L'opposizione si propone con ricorso a norma delle disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-bis del codice di procedura civile. Ove concorrano gravi motivi, il giudice, su istanza dell'opponente, può inibire, con provvedimento d'urgenza, al creditore di procedere a norma del comma 7.

7-ter. Se il titolo non dispone diversamente, il datore della garanzia deve consegnare il bene mobile oggetto del pegno al creditore entro quindici giorni dalla notificazione dell'intimazione di cui al comma 7. Se la consegna non ha luogo nel termine stabilito, il creditore può fare istanza, anche verbale, all'ufficiale giudiziario perché proceda, anche non munito di titolo esecutivo e di precetto, a norma delle disposizioni di cui al libro terzo, titolo III del codice di procedura civile, in quanto compatibili. A tal fine, il creditore presenta copia della nota di iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e dell'intimazione notificata ai sensi del comma 7. L'ufficiale giudiziario, ove non sia di immediata identificazione, si avvale di esperto stimatore o di un commercialista da lui scelto per la corretta individuazione, anche mediante esame delle scritture contabili, del bene mobile oggetto del pegno, tenendo conto delle eventuali operazioni di trasformazione o di alienazione poste in essere a norma del comma 2. Quando risulta che il pegno si è trasferito sul corrispettivo ricavato dall'alienazione del bene, l'ufficiale giudiziario ricerca, mediante esame delle scritture contabili ovvero a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile, i crediti del datore della garanzia, nei limiti della somma garantita ai sensi del comma 2. I crediti rinvenuti a norma del periodo precedente sono riscossi dal creditore in forza del contratto di pegno e del verbale delle operazioni di ricerca redatto dall'ufficiale giudiziario. Nel caso di cui al presente comma l'autorizzazione del presidente del tribunale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile è concessa, su istanza del creditore, verificata l'iscrizione del pegno nel registro di cui al comma 4 e la notificazione dell'intimazione.

7-quater. Quando il bene o il credito già oggetto del pegno iscritto ai sensi del comma 4 sia sottoposto ad esecuzione forzata per espropriazione, il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore, lo autorizza all'escussione del pegno, stabilendo con proprio decreto il tempo e le modalità dell'escussione a norma del comma 7. L'eventuale eccedenza è corrisposta in favore della procedura esecutiva, fatti salvi i crediti degli aventi diritto a prelazione anteriore a quella del creditore istante».

c) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «lettere a), c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «del precedente comma 7,»;

2) le parole: «quando la vendita» sono sostituite con le seguenti: «quando l'escussione»;

3) le parole: «alle predette lettere a), c) e d),» sono sostituite con le seguenti: «a), b), c) e d) del comma 7»;

- 4) *dopo le parole: «il prezzo della vendita,» sono aggiunte le seguenti: «il corrispettivo della cessione,»;*
- 5) *alla fine, le parole: «di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera d)».*

Art. 2

2.6 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1 dopo le parole: «nei confronti del pubblico» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 106», ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: «La nota di trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839, secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.»;*
- b) *al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatti salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando l'immobile è stato sottoposto ad espropriazione forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione dell'ipoteca; si applica il comma 10.»;*
- c) *al comma 5, secondo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*
- d) *al comma 6, al terzo periodo, le parole: «successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1» sono soppresse;*
- e) *al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «il contratto di finanziamento» sono aggiunte le seguenti: «o la sua modificazione di cui al comma 4,»;*
- f) *al comma 9 dopo le parole: «condizione sospensiva» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2668, comma terzo del codice civile»;*
- g) *dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:*
«13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia di cui al comma 1 è equiparato all'ipoteca.

13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo, in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di cui al comma 5.».

2.100 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 2, comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il perito procede in conformità ai criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile»*
- b) *il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile.»*
- c) *è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al perito; in tal caso il perito compie, entro i successivi dieci giorni, una nuova comunicazione della relazione rendendo gli eventuali chiarimenti.».*

2.107 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, al capoverso «Art. 48-bis», al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Non può procedersi alla nomina quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.».

2.0.5 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione finanziaria ed effetti della risoluzione del contratto
per inadempimento dell'utilizzatore)

«1. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale il concedente banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore,

che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

2. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.

3. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 2, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare, solo in linea capitale, dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per la stima del bene. Il concedente ha diritto all'eventuale differenza negativa tra quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene e gli importi di cui al periodo precedente.

4. Ai fini di cui al comma 3, il concedente, quando non è possibile far riferimento a valori fissati in listini elaborati da soggetti specializzati, procede alla vendita o ricollocazione del bene previa stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei trenta giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in mancanza, designato dal presidente del tribunale su istanza del concedente. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del miglior offerente possibile con obbligo di informazione in favore dell'utilizzatore.

5. Resta ferma la previsione di cui all'articolo 72-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Art. 3

3.4 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), sentita la banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini di tutela della stabilità finanziaria, sono altresì previste disposizioni per l'attuazione del registro, prevedendo:

- a) le modalità di pubblicazione, rettifica, aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da inserire nel registro, nonché i tempi massimi della loro conservazione;
- b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a ciascuna tipologia di procedura o strumento, la pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
- c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura tale da assicurare almeno la copertura dei costi del servizio e i casi di esenzione; è sempre consentito l'accesso gratuito all'autorità giudiziaria;
- d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i terzi.».

3.5 (testo 2)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#)

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento in esso contenuti e di Tribunale e numero di ruolo dei procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 3, lettera *b*) assicurano che il registro sia conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848».

Art. 4

4.24 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.»;

c-ter) all'articolo 546, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ovvero sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano relativamente alle predette somme, a condizione che il conto non risulti altrimenti alimentato.»».

4.89 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2929-bis del codice civile, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva del presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.»».

4.94 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dal decreto-legge 27 dicembre 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La richiesta di visita di cui al comma 1, lettera d), numero 2) è formulata esclusivamente mediante le funzionalità del portale delle vendite pubbliche a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis.»;

c) *il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. La disposizione di cui alla lettera e) si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3-bis.».

4.95 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto, di cui al libro quarto, titolo I, capo II del codice di procedura civile.».

Art. 5

5.3 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita dei beni pignorati)

1. L'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 179-ter (*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*). — Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere l'iscrizione nel registro i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che hanno frequentato, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui all'ottavo comma.

L'elenco è tenuto e formato dalla commissione di cui all'ottavo comma, che esercita la vigilanza sugli iscritti. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 28, quarto comma, il professionista indica nella domanda le forme di organizzazione della sua attività professionale, in particolare se è svolta in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti. Ogni modifica delle modalità di svolgimento dell'attività professionale è comunicata alla commissione entro trenta giorni, secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di iscrizione.

Per l'iscrizione all'elenco i professionisti frequentano, con esito positivo, uno specifico corso di formazione, organizzato dalla commissione di cui all'ottavo comma, che può avvalersi dell'ausilio degli Ordini degli avvocati, degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei Consigli notarili distrettuali.

L'organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:

a) durata almeno annuale e didattica non inferiore a 100 ore; composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente; programma idoneo ad affrontare le più rilevanti e frequenti problematiche, di carattere non solo giuridico ma anche tecnico-contabile ed interdisciplinare; obbligo di frequenza nella misura minima dell'ottanta per cento della durata del corso;

b) previsione di almeno una prova scritta al termine del corso, volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura esecutiva da parte del professionista; la prova scritta deve svolgersi con modalità tali da assicurare l'anonimato del candidato.

La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile.

La prova di cui al quarto comma, lettera b), è valutata da una commissione di verifica nominata dalla commissione di cui all'ottavo comma e composta da membri che non devono appartenere al corpo docente del corso e che non esercitano l'attività professionale nel distretto in cui ha sede la commissione di cui all'ottavo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione, coloro che sono stati iscritti all'albo devono frequentare, nel corso di ogni triennio successivo all'iscrizione, un corso di aggiornamento, con didattica non inferiore a 120 ore. Si applicano i commi terzo, quarto, lettera a), quinto e sesto. Al termine del corso il candidato deve sostenere una verifica scritta su casi pratici, diretta a verificare il possesso delle cognizioni tecnico-contabili, giuridiche ed interdisciplinari necessarie per l'efficiente conduzione della procedura esecutiva da parte del professionista. La mancata frequenza del corso di aggiornamento, il mancato superamento della verifica o la mancata conferma ai sensi del nono comma, comporta la cancellazione dall'albo e l'immediata revoca degli incarichi in corso.

E' istituita presso ciascuna Corte di appello una commissione, composta da tre magistrati giudicanti di comprovata esperienza nell'ambito delle procedure esecutive, da un magistrato requirente, dal presidente del Consiglio notarile distrettuale, dal presidente dell'Ordine degli avvocati, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del luogo in cui la Commissione ha sede. Della commissione non possono far parte i magistrati che, nell'anno precedente, hanno svolto funzioni di giudice dell'esecuzione immobiliare in un ufficio del distretto. La commissione è presieduta da un magistrato; delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. L'incarico di componente della commissione ha durata triennale, può essere rinnovato una sola volta e non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

La commissione di cui all'ottavo comma, al termine del corso di aggiornamento, decide sulla domanda di conferma dell'iscrizione. A tal fine valuta l'esito della prova scritta, che deve essere diretta a verificare il possesso da parte del professionista delle cognizioni di cui al quarto comma, lettera b). Valuta altresì la diligenza, l'efficienza e l'efficacia con cui sono state svolte le funzioni di professionista delegato, sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui agli articoli all'articolo 16-bis, commi 9-sexies e 9-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La commissione deve raffrontare le risultanze dei rapporti riepilogativi relativi al soggetto che chiede la conferma dell'iscrizione con quelle dei rapporti riepilogativi degli altri soggetti che hanno svolto le funzioni di professionista delegato. Deve altresì valutare i motivi per i quali sia stato revocato l'incarico in una o più procedure esecutive. Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico può essere conferito a persona iscritta in un elenco tenuto da una commissione istituita presso una Corte di appello diversa da quella nel cui distretto ha sede il tribunale. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in quanto compatibili. I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.»

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i presidenti delle Corti d'appello nominano i componenti delle commissioni di cui all'articolo 179-ter, ottavo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Ai soli fini della prima formazione dell'albo, possono ottenere l'iscrizione coloro che, nel corso degli ultimi cinque anni dalla data di cui al periodo precedente, hanno assunto l'incarico di professionista delegato per le operazioni di vendita per non meno di tre volte, fermo restando l'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile alla scadenza di ciascun triennio dall'iscrizione. A decorrere dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le domande di iscrizione all'albo sono presentate con modalità non telematiche, sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche di cui al comma 1. La pubblicazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1 ha luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3. Dalla attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle quote di partecipazione individuale ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, nonché le modalità di pagamento delle stesse, da versare su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Gli importi sono stabiliti in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese connesse all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi.»».